



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La bolletta del gas si può rateizzare?

Autore: Redazione | 19/04/2019



È possibile rateizzare la bolletta del gas? In quali casi? È un obbligo o una facoltà concedere la rateizzazione? Quante rate si possono richiedere?

A pagare e a morire c'è sempre tempo, recita un noto adagio. Morte a parte,

infatti, ricevere e dover pagare una bolletta è sempre uno di quei momenti che vorremmo non arrivasse mai. Ancora di più se l'importo della bolletta è alto e abbiamo difficoltà a pagarlo per intero o comunque entro la data di scadenza. Che fare in questo caso? Pagarlo in ritardo, magari quando si avrà la disponibilità economica per farlo, non conviene. Si rischia, infatti, di diventare morosi e di subire una procedura per morosità che può arrivare fino alla sospensione della fornitura e comporta inevitabili aggravii di spese. Per ottenere la riattivazione della fornitura, infatti, sarà necessario pagare, oltre che l'originario insoluto, anche gli interessi di mora maturati dalla data di scadenza, le spese postali della lettera di messa in mora e i costi degli interventi tecnici di sospensione e riattivazione. Meglio, quindi, richiedere una rateizzazione del pagamento. Ma **la bolletta del gas si può rateizzare?** In effetti, la normativa di settore **[1]** consente di pagare in maniera rateizzata i corrispettivi dovuti, ma solo nei casi da essa espressamente previsti e solo a chi ha un contratto cosiddetto regolato dall'Autorità. Che significa? Quali sono i casi? Se l'argomento ti interessa o riguarda direttamente, continua nella lettura.

I contratti regolati dall'Autorità ed i contratti nel mercato libero

Prima di vedere quali sono i casi nei quali la norma consente espressamente il **pagamento rateizzato della bolletta del gas**, è necessario chiarire la differenza tra i cosiddetti **contratti regolati dall'Autorità** e i cosiddetti **contratti nel mercato libero**, in quanto la suddetta previsione normativa vale solo per la prima categoria.

Come certamente saprai, dal 1° gennaio 2003, il **mercato del gas** è completamente **liberalizzato**. Ciò significa che, eliminata ogni precedente forma di **monopolio**, tutti i clienti gas con utenze sia domestiche sia non domestiche, possono decidere liberamente ed in qualunque momento di cambiare il proprio fornitore di gas, aderendo all'offerta che volta per volta ritengono più conveniente ed interessante.

Nel momento in cui si esercita tale facoltà si entra nel cosiddetto **mercato libero**, proprio perché è il cliente a decidere, volontariamente e liberamente, quale venditore o **tipo di contratto** scegliere e quando eventualmente cambiarli per aderire ad un'altra offerta. I loro contratti sono, pertanto, denominati **contratti**

nel mercato libero, le cui condizioni, proprio perché definite all'interno di esso, sono fissate unicamente dal venditore.

Pertanto, anche la possibilità di **rateizzare le bollette** ed i casi in cui si possono rateizzare sono previsti e disciplinati unicamente dal contratto stesso ed alle condizioni in esso previste. Se ricorre uno dei casi previsti, sarà la stessa bolletta rateizzabile ad indicare la possibilità di **ottenere la rateizzazione** e le modalità per richiederla.

I contratti regolati dall'Autorità sono, invece, quelli le cui condizioni economiche e contrattuali sono appunto regolate dall'Autorità di settore (l'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e dalla relativa normativa. Essi trovano applicazione nei confronti di quei clienti gas che non hanno scelto di passare al mercato libero e che, per questo, sono chiamati anche **clienti del servizio di tutela**. Solo ad essi, pertanto, la suddetta normativa consente di rateizzare la bolletta quando ricorrono determinate condizioni da essa stessa previste ed in presenza delle quali il venditore ha addirittura l'**obbligo** sia ad **offrire** la possibilità di rateizzazione sia ad **informare** il cliente della possibilità, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

In quali casi la bolletta è rateizzabile?

Vediamo, dunque, quali sono i casi normativamente previsti in cui la bolletta può essere senz'altro rateizzata se il cliente ne fa richiesta. Essi sono riconducibili alle seguenti tre situazioni:

1. la prima riguarda solo i **clienti gas** con un'**utenza domestica** quando, dopo aver ricevuto **bollette in acconto [2]**, ne ricevono una di **conguaglio [3]** il cui importo è superiore al doppio dell'importo più alto fatturato nelle precedenti **bollette in acconto**. Esempio: se sono state emesse due bollette in acconto una di euro 25 e una di euro 50, si può richiedere la rateizzazione della successiva bolletta di conguaglio solo se questa ha un importo superiore ad euro 100. In tale ipotesi, infatti, la possibilità di rateizzare è prevista per evitare che il cliente sia costretto, a causa di una **sottostima dei consumi precedenti**, a dover poi pagare in un'unica soluzione un conguaglio troppo oneroso. Da ciò, deriva che, nel caso in cui l'importo elevato della bolletta di conguaglio sia invece dovuto

esclusivamente all'intervenuta **variazione stagionale dei consumi** (ossia all'arrivo della stagione invernale che comporta una normale impennata dei consumi dovuti all'accensione del riscaldamento), il venditore non è obbligato a **concedere la rateizzazione**;

2. la seconda riguarda **tutti i clienti gas**, quando, a seguito di un **malfunzionamento del contatore [4]**, i consumi non registrati vengono poi ricostruiti e fatturati dal venditore sulla base dei **consumi storici** realizzati dal cliente nel periodo corrispondente a quello del **malfunzionamento**. Anche in questo caso, la possibilità di rateizzare è prevista dalla norma per evitare che il cliente possa trovarsi a dover pagare in un'unica soluzione un **conguaglio troppo oneroso** determinato da una situazione ad esso non imputabile;
3. la terza riguarda solo i clienti con un **contatore accessibile [5]** quando, a causa di una o più mancate letture (chiaramente non attribuibili né imputabili ai clienti stessi), ricevono poi una **bolletta di conguaglio** emessa su consumi finalmente effettivi. Ancora una volta, quindi, la norma consente di **rateizzare l'importo** a conguaglio in quanto determinato da una condotta evidentemente **omissiva** del venditore stesso.

Al verificarsi di una di tali situazioni, la rateizzazione è dovuta, purché in ogni caso:

1. si tratti di somme **superiori a 50 euro**;
2. la **richiesta di rateizzazione** sia fatta con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta;
3. la richiesta di rateizzazione sia fatta entro i 10 giorni successivi al termine di **scadenza della bolletta**.

A quali condizioni viene rateizzata la bolletta?

Cosa succede una volta ottenuta la rateizzazione? Quali sono le condizioni a cui essa viene concessa? È sempre la norma **[6]** a fissare le regole di svolgimento della rateizzazione, stabilendo che:

- l'importo rateizzato viene suddiviso in un numero di **rate successive**, di **ammontare costante** e pari almeno al numero delle **bollette in acconto** ricevute e comunque in numero non inferiore a due;

- le rate, **non cumulabili**, seguono la stessa periodicità delle bollette (che, a seconda dei consumi dei clienti, possono essere **mensili** oppure **bimestrali** oppure **quadrimestrali**), a meno che il venditore non emetta le rate con documenti diversi dalle bollette e le invii separatamente da esse;
- la prima rata può avere scadenza a **30 giorni** dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del cliente oppure a **10 giorni** dalla scadenza della stessa bolletta rateizzata **[7]**;
- l'importo rateizzato è maggiorato del **Tasso di riferimento** fissato dalla **Banca Centrale Europea** calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

La norma, tuttavia, consente al venditore di negoziare con il proprio cliente un diverso **accordo di rateizzazione**. In questo caso, però, la volontà del cliente deve essere manifestata in maniera espressa.

Cosa succede se il cliente cambia fornitore?

Abbiamo detto che, dopo la **liberalizzazione del mercato**, i clienti gas possono cambiare liberamente ed in ogni momento il proprio **fornitore di gas**.

Ebbene, nel caso di cambio del fornitore, cosa succede all'eventuale rateizzazione in corso concessa dal fornitore uscente? Va pagata tutta e subito o secondo le **scadenze rateali prefissate**? In questo caso, la norma prevede che il **fornitore uscente** possa richiedere **eccezionalmente** al cliente il **pagamento dell'importo** relativo alle rate non ancora scadute secondo una **periodicità mensile**, purché abbia informato il cliente di tale facoltà già nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui ha formalizzato il **piano di rateizzazione concordato**.

Note

[1] Art. 12 bis dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di settore (l'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, meglio noto come TIVG - Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio

di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane. **[2]** Le bollette in acconto sono quelle che non fatturano consumi effettivi, ma consumi stimati dal venditore sulla base di quelli storici realizzati dal cliente nel periodo di riferimento. **[3]** Le bollette di conguaglio sono quelle che ricalcolano gli importi già fatturati nelle bollette precedenti in acconto dopo che si è acquisito il consumo effettivo del cliente a seguito di rilevazione da parte della società o di autolettura del cliente stesso. Le bollette di conguaglio, pertanto, possono contenere un addebito a carico del cliente (in caso di sottostima), ma anche un accredito in favore del cliente (in caso di sovrastima che gli abbia fatto pagare in acconto più di quanto abbia realmente consumato). **[4]** A condizione, però, che il malfunzionamento non sia imputabile al cliente stesso, per esempio per manomissione. **[5]** Per contatore accessibile si intende quello per la cui lettura dei consumi non è necessaria la presenza del cliente per consentirne l'accesso. Ne deriva che l'eventuale mancata lettura non può essere imputabile al cliente stesso. **[6]** Art. 12 bis del TIVG. **[7]** Nel secondo caso, il venditore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permette al cliente di pagare la prima rata, oltre ad una comunicazione in cui lo informa che il pagamento di essa equivale ad accettazione della rateizzazione. *Autore immagine: gas di [lightpoet](#)*